



SEGRETERIA DI STATO

PER LA SANTA' E LA SICUREZZA SOCIALE,

LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

**RELAZIONE DECRETO- LEGGE "Modifica degli articoli 62 e 64 della Legge 21 dicembre 2017 n.147- Bilancio di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018e bilanci pluriennali 2018/2020"**

Eccellenze,  
Signori Consiglieri,

L'adozione del Decreto Legge "Modifica degli articoli 62 e 64 della Legge 21 dicembre 2017 n.147- Bilancio di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018e bilanci pluriennali 2018/2010" origina dalla necessità di adempiere al mandato espresso dall'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale in data 19 marzo 2018 che impegna il Congresso di Stato ad apportare le modifiche agli articoli della Legge suddetta.

A seguito delle indicazioni contenute nell'OdG ed espresse da diverse Organizzazioni di Categoria, è stato attivato un tavolo di confronto con gli Uffici dell'Amministrazione interessati e coinvolti, quali Ufficio Pensioni e Contributi dell'ISS, l'Esattoria, il Tribunale ed l'Avvocatura dello Stato, per ottemperare alle richieste avanzate per la modifica di entrambi gli articoli.

Gli errori sostanziali riscontrati nell'articolo 62 riguardano la parola "ordinaria" nel titolo e l'arco temporale che deve trascorrere per il ripristino dell'erogazione della pensione sospesa, indicato nel comma 6. Infatti è necessario sottolineare che non si parla solo di pensione ordinaria, ma i provvedimenti in materia di sospensione citati nell'articolo 62, riguardano ogni tipo di pensione. Il ripristino dell'erogazione della pensione, invece avverrà dopo un anno dalla data di sospensione e non dopo 3 mesi, in conformità a quanto definito al comma 1 del medesimo articolo.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO

PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,

LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

È stata valutata altresì necessità di integrare la legge con una norma transitoria (articolo 2 del Decreto Legge in esame) che governi le situazioni in essere di sospensione della pensione, alla luce di quanto indicato dalla sentenza n.4 del 9 novembre 2017 del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, che dichiara incostituzionale l'articolo 25 della Legge n. 158/2011 così come modificato dall'art. 51 della Legge n. 150/2012.

Per quanto riguarda invece la modifica dell'articolo 64 della Legge 147/2017, sia le Organizzazioni che gli Uffici dell'Amministrazione hanno richiesto un intervento rispetto al comma 3bis introdotto nell' articolo 197 del Codice Penale, che risulta di difficile applicazione, in quanto non prevede alcuna progressività del reato e non tiene in considerazione il principio di proporzionalità ed adeguatezza della pena rispetto alla condotta offensiva. È necessario perciò dettagliare la descrizione della condotta offensiva e individuare una soglia di punibilità legata all'entità dei contributi non versati, andando a tutelare coloro i quali abbiamo stipulato un piano di rientro per le somme dovute.

Sotto input del Tribunale, quindi, si è deciso di non intervenire sull' articolo 197 del Codice Penale "Appropriazione indebita", bensì di costruire una nuova fattispecie che vada a punire chiunque non provveda al pagamento degli oneri previdenziali e sociali dovuti, delineando in modo dettagliato le condizioni che devono concorrere.

Ritengo opportuno in conclusione ringraziare gli Uffici interpellati per il collaborativo e proficuo lavoro di confronto svolto insieme alla scrivente Segreteria e pertanto confido si voglia favorevolmente accogliere l'allegato decreto-Legge.

Il Segretario di Stato

  
Franco Santi

